



# TRIBUNALE DI PALERMO

## P R E S I D E N Z A

Prot. n° *V-21-2863/Arz. Cusik*

OGGETTO: protocollo d'intesa con la Questura di Trapani e l'ordine degli avvocati di Palermo e Trapani in ordine alla partecipazione del richiedente all'udienza per la convalida a distanza mediante un collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Al Sig. Questore di Trapani

Ai Sigg. Presidenti  
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo e Trapani


Trasmetto il protocollo d'intesa specificato in oggetto.

Cordialità.

Palermo, 5 maggio 2021

Il Presidente del Tribunale Reggente

*Alfredo Montalto*



QUESTURA DI  
TRAPANI



TRIBUNALE DI PALERMO



Consiglio dell'Ordine  
degli Avvocati  
di Palermo



## **PROTOCOLLO DI INTESA**

### **TRA TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO**

### **QUESTURA DI TRAPANI E ORDINI DEGLI AVVOCATI DI PALERMO E DI TRAPANI**

Visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

visto il Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, recanti ulteriori disposizioni attuative;

visto il Decreto-legge n. 23 dell'8.4.2020;

viste le Linee guida ai Dirigenti degli uffici giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 date dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 5 marzo 2020, come successivamente integrate;

viste le Linee guida condivise dal Ministero della giustizia e il Consiglio Nazionale Forense formulate il 28 febbraio 2020 per contribuire al corretto funzionamento degli uffici giudiziari;

considerato che i citati decreti-legge impongono di contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando "per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia",

visto l'art. 83 comma 12 del Dl. 17.3.2020 n. 18 che dispone che "la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto",

rilevato che il Consiglio Superiore della Magistratura con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla "predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.";

considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi Skype for Business e Microsoft Teams, che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

visto il provvedimento del Direttore Generale del DGSIA del 20/03/2020;

visto l'art. 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77;

visto il Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica" convertito nella L. n. 124/2020;

visto l'art. 1 comma 3 del Decreto-legge n. 125/2020 del 07/10/2020;

visto l'art. 23 comma 7 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;

considerato che in ordine alla celebrazione delle udienze di convalida del trattenimento o di proroga di trattenimento degli stranieri ex art. 6 del D.lgs. 142/2015, il comma 5 dell'art. 6 del D.lgs. cit. (nel testo attualmente in vigore) stabilisce che *"La partecipazione del richiedente all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante un collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nel quale egli è trattenuto"* e stabilisce le modalità di celebrazione della convalida a distanza;

rilevato che in tal modo il sistema messo a punto consente di assicurare il contraddittorio tra le parti;

sentito il Magistrato del Tribunale dott. Giulio Corsini;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

**UDIENZE DI CONVALIDA DEI PROVVEDIMENTI CON I QUALI IL  
QUESTORE DISPONE IL TRATTENIMENTO O LA PROROGA DEL  
TRATTENIMENTO DEL RICHIEDENTE ASILO**

1. Le udienze, anche in considerazione dell'emergenza pandemica, si svolgeranno mediante collegamento da remoto con l'utilizzo del software gratuito *"Teams di Microsoft"* di libera installazione;
2. a tal fine, nel decreto di fissazione dell'udienza per la convalida, il Giudice provvederà ad inserire il link per il collegamento alla stanza virtuale provvedendo a notificare il Difensore del cittadino straniero trattenuto ed il P.M. della celebrazione dell'udienza mediante collegamento da remoto con l'utilizzo del software *"Teams di Microsoft"*;
3. il C.P.R. mette a disposizione una postazione per il delegato della Questura ed un'altra per lo straniero (con l'interprete ove previsto o espressamente richiesto dallo straniero) indicando sin d'ora i rispettivi indirizzi di posta elettronica da utilizzare per lo svolgimento dell'udienza tramite collegamento da remoto con l'utilizzo del software gratuito *"Teams di Microsoft"*:
  - delegato Questura: [immig.quest.tp@pecps.poliziadistato.it](mailto:immig.quest.tp@pecps.poliziadistato.it)
  - straniero/interprete: [asilo.quest.tp@pecps.poliziadistato.it](mailto:asilo.quest.tp@pecps.poliziadistato.it)
4. il cittadino straniero trattenuto ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 142/2015 sarà presente in video collegamento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Trapani-Milo;
5. nell'avviso di fissazione dell'udienza per la convalida il Difensore del cittadino straniero trattenuto verrà notificato delle facoltà per lo stesso Difensore:
  - a. di essere presente nel luogo ove si trova il richiedente per utilizzare il collegamento telematico del C.P.R.;
  - b. di essere presente personalmente in Tribunale presso il Giudice che effettuerà la convalida;

- c. di partecipare all'udienza mediante collegamento da remoto mediante l'utilizzo del software "*Teams di Microsoft*";
6. il Difensore dovrà dare tempestiva notizia della scelta effettuata mediante invio di una nota all'interno del fascicolo telematico ovvero tramite invio alla Cancelleria sez1.civile.separazionidivorzi.tribunale.palermo@giustiziacert.it
  7. in caso di mancata diversa comunicazione da parte del Difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione dal luogo ove si trova il richiedente per utilizzare il collegamento telematico del C.P.R.;
  8. il Difensore potrà far pervenire tempestivamente all'indirizzo e-mail della Cancelleria della Sezione Immigrazione: sez1.civile.separazionidivorzi.tribunale.palermo@giustiziacert.it notizia dell'avvenuto conferimento della nomina di fiducia;
  9. nell'avviso di fissazione dell'udienza per la convalida il P.M. verrà notiziato delle facoltà per lo stesso di:
    - a. partecipare all'udienza mediante collegamento da remoto mediante l'utilizzo del software "*Teams di Microsoft*";
    - b. di far prevenire conclusioni scritte;
  10. al più presto la Questura provvederà a scansionare tutta la documentazione oggetto della richiesta di fissazione dell'udienza per la convalida ed a trasmetterla alla medesima Cancelleria utilizzando l'indirizzo e-mail sez1.civile.separazionidivorzi.tribunale.palermo@giustiziacert.it;
  11. la Cancelleria, non appena ricevuta la richiesta di convalida, provvederà a trasmettere immediatamente al Difensore di fiducia o a quello eventualmente nominato d'ufficio nonché al P.M. la documentazione telematica di cui al punto 10);
  12. al fine di garantire il regolare ed effettivo espletamento del mandato difensivo, almeno 24 ore prima della data di fissazione dell'udienza verrà consentito al Difensore di fiducia (ovvero a quello nominato di ufficio) di conferire con il proprio assistito/richiedente in presenza o tramite colloquio telefonico riservato o altro mezzo disponibile ritenuto equivalente (videochiamate, collegamento riservato su piattaforma Skype for business, Zoom o Teams).
  13. il giorno dell'udienza il Giudice all'orario fissato nel decreto, avvierà il collegamento da remoto con l'utilizzo del software "*Teams di Microsoft*" dando avvio alla "riunione immediata" presso la stanza virtuale al link precedentemente comunicato ed ammetterà le parti attivando la videoconferenza fra tutti i partecipanti;
  14. in apertura dell'udienza:
    - il Giudice darà atto della identità dei soggetti comparsi, tramite collegamento da remoto alla "*Stanza Virtuale del Giudice*", con l'utilizzo del software "*Teams di Microsoft*", prendendo atto della dichiarazione di identità del Difensore di fiducia (o di ufficio), dei procuratori e, con riferimento alle altre parti presenti, nel modo che sarà ritenuto più opportuno (ad esempio, se necessario, esibendo innanzi alla telecamera il documento di riconoscimento);
    - il delegato della Questura presente presso il C.P.R. attesterà l'identità del richiedente e darà atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà allo stesso spettanti e della osservanza delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 6 del D.lgs. n. 142/2015;
    - le parti dichiareranno:
      - che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati;

- che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza;
  - che nel corso dell'audizione da parte del Giudice del richiedente asilo, nel luogo ove è in collegamento con la stanza virtuale di udienza, sono state predisposte tutte le misure idonee a garantire il rispetto della privacy e la tutela di situazioni di particolare vulnerabilità;
  - di impegnarsi a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza;
  - di aderire al protocollo e di rinunciare ad ogni eccezione relativa alle modalità di svolgimento telematico dell'udienza, qualora nel corso della medesima non si siano verificati inconvenienti tecnici o circostanze che abbiano gravemente compromesso l'effettiva partecipazione ed il diritto al contraddittorio;
- qualora venga espressamente richiesto dal richiedente o ricorra la necessità di avvalersi di un interprete, questi presenzierà accanto al trattenuto presso il C.P.R. utilizzando la postazione di cui al punto 3);
  - il Giudice avvertirà le parti che la registrazione dell'udienza è vietata;
- 15.** il Difensore e il delegato della Questura potranno trasmettere ogni documentazione considerata rilevante e pertinente alle altre parti e al Giudice mediante invio di nota di deposito al PCT ovvero attraverso gli strumenti di "condivisione dello schermo" previsti dal software "Teams di Microsoft".
- Il Difensore ed il delegato della Questura dovranno provvedere - entro il termine assegnato dal Giudice - al successivo deposito telematico all'interno del fascicolo telematico con successiva nota di deposito ovvero attraverso l'invio all'indirizzo della Cancelleria [sez1.civile.separazionidivorzi.tribunale.palermo@giustiziactert.it](mailto:sez1.civile.separazionidivorzi.tribunale.palermo@giustiziactert.it);
- 16.** il Giudice, previa lettura alle parti, provvederà a redigere in forma sintetica e riassuntiva il relativo verbale di udienza, dando atto - al termine della stessa - delle dichiarazioni rese dalle parti, al rispetto del contraddittorio, al regolare svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo "Teams di Microsoft". Copia del verbale, a cura della Cancelleria del Giudice procedente, sarà depositata al PCT ovvero inviata tramite pec all'indirizzo di posta certificata del Difensore, dei procuratori e delle altre parti.

Le parti si impegnano a condividere le opportune, costanti verifiche della funzionalità dei collegamenti da remoto e ad adottare le conseguenti, necessarie misure.

Si dispone la trasmissione di copia del presente atto al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale ed al Procuratore della Repubblica.

Palermo, 23/04/2021

Firmato digitalmente da:


Il Presidente del  
Tribunale Reggente

Il Questore della  
Provincia di  
Trapani

Il Consiglio  
dell'Ordine degli  
Avvocati di Palermo

Il Consiglio  
dell'Ordine degli  
Avvocati di Trapani

Firmato digitalmente da  
**MONTALTO ALFREDO**  
C = IT  
O = MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA



Firmato digitalmente da  
**GIOVANNI IMMORDINO**

O = CONSIGLIO ORDINE  
AVVOCATI PALERMO  
T = PRESIDENTE  
SerialNumber =  
TINIT=MMRGNN62A23B429H  
C = IT  
Data e ora della firma:  
27/04/2021 10:26:47

Firmato digitalment  
e da VITO  
**VITO**  
**GALL**  
**UFFO**  
GALLUFFO  
Data:  
2021.04.30  
12:24:43  
+02'00'